

Art. 4.

Accantonamenti

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (iii) del decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'Importo massimo escutibile, viene accantonata, a cura del Gestore, una somma pari all'Importo massimo escutibile di euro 67,5 milioni.

Art. 5.

Ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarità delle operazioni contenute nella Piattaforma di investimento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto, la garanzia del Fondo potrà essere concessa con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno da emanarsi in relazione all'operatività di CDP con ciascun Sub-intermediario, dopo la sottoscrizione dell'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero, a seconda dei casi, dell'accordo tra CDP e un altro Sub-intermediario e fino al valore dell'Importo massimo escutibile relativo a ciascun accordo.

2. Per ragioni di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di discussione della garanzia del Fondo, nonché nell'ipotesi di discussione della garanzia di ultima istanza dello Stato, il Gestore potrà avvalersi direttamente del gestore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari, con facoltà di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-Intermediari per conto del Fondo o dello Stato, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo CDP-Fondo PMI o eventualmente nel diverso accordo sottoscritto tra CDP e altro Sub-Intermediario e secondo la disciplina ivi prevista, in favore di CDP, la quale a sua volta provvederà a ripartirle pro quota anche in favore del FEI e del Fondo.

Art. 6.

Onerosità della garanzia del Fondo e operatività dell'Earn-out

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo sarà concessa a titolo oneroso. La commissione di garanzia sarà calcolata a valere sulla quota garantita dalla garanzia del Fondo e sarà pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per l'emissione delle relative Garanzie CDP sottostanti, ad esclusione dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili dall'Accordo CDP-Fondo PMI ovvero dai contratti di garanzia stipulati tra CDP e altri Sub-intermediari.

2. La remunerazione delle Garanzie CDP è definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato di portafogli ori-

ginati nell'ambito della piattaforma di investimento "EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs"», che individua una metodologia basata su condizioni di mercato.

3. Considerata la specificità delle operazioni di cui alla Piattaforma, la commissione di garanzia dovrà essere versata, su base trimestrale, al conto di Tesoreria del Fondo entro 30 giorni dall'incasso da parte di CDP delle commissioni dovute dal Fondo PMI e/o dagli altri Sub-intermediari, in ogni caso sulla base e nei limiti degli importi delle commissioni di garanzia riconosciuti dal Fondo PMI e da altri Sub-intermediari che risultino incassati da CDP.

4. Il Gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta della CDP, provvederà a retrocedere alla stessa, a valere sulle somme incassate a titolo di commissione di garanzia ai sensi del presente articolo, in misura proporzionale alla quota garantita del Fondo, ogni eventuale importo che CDP dovrà corrispondere in favore del Fondo PMI e/o degli altri Sub-intermediari a titolo di Earn-out, sulla base degli accordi contrattuali tra gli stessi intercorsi ed ove ivi previsto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 222

17A02081

DECRETO 23 febbraio 2017.

Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi IVA;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;



Visto l'art. 50-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, come modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche modalità per il versamento dell'IVA da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.

Art. 2.

Requisiti di garanzia

1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;

b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;

c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;

d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.

3. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.

4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Art. 3.

Attestazione relativa alla garanzia

1. La sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

4. In caso di prestazione della garanzia prevista dall'art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.

Art. 4.

Casi di esclusione

1. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;

b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.



2. Nei casi elencati al comma 1, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 240

17A02151

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e nell'Ufficio di sorveglianza di Mantova, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e per l'Ufficio di sorveglianza di Mantova, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Perugia, Spoleto, Terni, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Cremona e Mantova;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A01871

DECRETO 20 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19,

